

Delibera:

Con il voto contrario del sindaco, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona di cui trattasi in quanto essa costituisce un quadro panoramico di notevole interesse visibile dal ponte della strada provinciale Bergamasca, in comune di Palazzolo sull'Oglio.

La zona è delimitata nel modo seguente:

dalla strada per Gavazzolo, dalla linea tracciata nella planimetria allegata che attraverso i mappali 154, 156, 157, 253, 235, 169, 168, 1689, 602, 597, 613, 421, 640, 641, strada Santa Trinità Palazzolo, strada vicinale Casanoca, nuova strada Bergamo-Brescia, strada per Pontaglio, i mappali 622, 2092, 600, 601, 597, 583, 172, 169, mapp. 200, 122, 234, 233, 265, 167.

(Omissis).

(6607)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1965.

Determinazione dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui al regolamento n. 17/64, in data 5 febbraio 1964, del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 967, ai termini del quale spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla emanazione delle norme per l'accettazione delle richieste relative alle iniziative da inserire nel terzo periodo dell'attuazione degli interventi di cui al citato regolamento;

Ai fini dell'esame delle domande intese ad ottenere il contributo FEOGA - Sezione orientamento - ed il contributo integrativo dello Stato italiano, ai sensi della citata legge, per i progetti che dovranno essere trasmessi alla C.E.E. entro il 1° ottobre 1965;

Decreta:

Entro i limiti delle prevedibili disponibilità finanziarie e nell'ambito di un esame comparativo delle richieste presentate entro il termine prescritto, saranno considerate con carattere prioritario, ai fini delle determinazioni che rientrano nella competenza del Governo italiano, le seguenti iniziative:

nuovi impianti collettivi a larga base associativa promossi da cooperative, specie se costituite ad iniziativa di enti di sviluppo, dagli stessi, da Consorzi di bonifica, da Consorzi di miglioramento fondiario, da Consorzi di produttori agricoli, per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli con particolare riguardo ai settori orto frutticolo, zootecnico ed oleario ed alle zone di maggiore interesse economico per il consolidamento, la difesa e lo sviluppo delle rispettive produzioni;

nuovi impianti promossi da Consorzi di cooperative, specie se costituiti ad iniziativa di enti di sviluppo, dagli stessi, da Consorzi di produttori agricoli, da Consorzi di bonifica e da Consorzi di miglioramento fondiario, per la conservazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti

conferiti da organismi consorziali o cooperativi di primo grado, nonché per la valorizzazione e la vendita di sottoprodotti;

nuovi impianti promossi da cooperative, enti e Consorzi per la produzione di mangimi da destinare all'alimentazione del bestiame delle aziende nell'interesse delle quali gli stabilimenti sono promossi;

strutture ed attrezzature zootecniche per allevamenti bovini nell'interesse di una pluralità di aziende promosse da enti di sviluppo, cooperative, Consorzi di produttori, Consorzi di bonifica e Consorzi di miglioramento fondiario, nonché da associazioni di allevatori;

nuovi impianti per la disinfezione di prodotti agricoli promossi da Consorzi di produttori, da enti di sviluppo, da Consorzi di bonifica, con particolare riguardo a quelli da istituire nei porti e ai valichi di frontiera;

complessi organici di ristrutturazione fondiaria interessante una pluralità di aziende, promossi da enti di sviluppo, Consorzi di bonifica, Consorzi di miglioramento fondiario;

impianti irrigui, comprese le opere di adduzione e di sistemazione dei terreni, interessanti una pluralità di aziende, promossi da Consorzi di bonifica, da enti di sviluppo, Consorzi di miglioramento fondiario, specie se riguardanti l'utilizzazione di acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

Roma, addì 2 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6987)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1961, con cui il dott. Ilo Mariotti è stato nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nel Consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dott. Ilo Mariotti che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giannitto è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale del Consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni, in sostituzione del dott. Ilo Mariotti dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(6923)